



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Alla Solvay Chimica Italia S.p.A. e  
Inovyn Produzione Italia S.p.A.  
Comune di Rosignano Marittimo (LI)  
[solvay.rosignano@pec.it](mailto:solvay.rosignano@pec.it)

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

All'ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per il coordinamento amministrativo  
[segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)

Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali  
art.14-ter L.241/90 Cons. Donato Attubato  
[d.attubato@governo.it](mailto:d.attubato@governo.it)

**OGGETTO:** TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DI MODIFICA DELL'AIA RILASCIATA ALLA SOCIETÀ SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.R.L. – PROCEDIMENTO ID 127/1222.

Si trasmette in allegato copia del parere istruttorio conclusivo reso dalla commissione AIA-IPPC con nota del 10/09/2018, prot. n. CIPPC/1000.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Decreto n. 177 del 07/08/2015 relativamente alla costruzione di un nuovo bacino di diversione.

Trattandosi di modifica non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione istruttoria nel sopracitato Parere.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

**Il Dirigente**

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All.: prot. CIPPC n. 1000 del 10/09/2018

ID Utente: 374  
ID Documento: DVA-D3-AG-374\_2018-0129  
Data stesura: 18/09/2018

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.  
Ufficio: DVA-D3-AG  
Data: 19/09/2018

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225050 - e-mail: [dva-3@minambiente.it](mailto:dva-3@minambiente.it)  
e-mail PEC: [DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

---

IL PRESIDENTE

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. Dott. Antonio Ziantoni  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

Al Direttore Generale ISPRA  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**Oggetto: Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo della domanda di AIA di Solvay ID 1222.**

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a del Decr. 335/17 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo dell' impianto in oggetto.

**Il Presidente**

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.c.s.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

**Parere Istruttorio Conclusivo**

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.l.  
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

---

**Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

in merito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N.177 del 07/08/2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.190 del 18/08/2015) e ss.mm.ii. – Rif. nota DVA\_MATTM di avvio del procedimento N. Prot. CIPPC 846/2018 del 17/07/2018 (Procedimento Istruttorio ID 1222)

Gestore	<b>SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.l.</b>
Località	<b>Rosignano Marittimo (LI)</b>
Gruppo Istruttore	<b>Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente</b>
	<b>Dott. Chim. Paolo Ceci</b>
	<b>Dott. Ing. Claudio Franco Rapicetta</b>
	<b>Dott. Ing. Francesca Poggiali – Regione Toscana e Provincia di Livorno</b>
	<b>Dott. Ing. Vittoriano Di Tommaso – Comune di Rosignano Marittimo</b>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

**Parere Istruttorio Conclusivo**

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.l.

Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

---

**INDICE**

1. DEFINIZIONI .....	3
2. INTRODUZIONE .....	6
2.1. <i>Atti presupposti</i> .....	6
2.2. <i>Atti normativi</i> .....	7
2.3. <i>Atti e attività istruttorie</i> .....	11
3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE .....	12
4. ISTANZA DI MODIFICA.....	13
4.1. <i>Premessa</i> .....	13
4.2. <i>Assetto attuale</i> .....	13
4.3. <i>Richiesta di modifica</i> .....	14
4.4. <i>Effetti ambientali</i> .....	16
4.5. <i>Cronoprogramma</i> .....	16
5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE.....	16
6. TARIFFA ISTRUTTORIA .....	17

**1. DEFINIZIONI**

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
<b>Autorità di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Toscana.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
<b>Gestore</b>	SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.p.A., installazione IPPC sita in comune di Rosignano Marittimo (LI), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



**Parere Istruttorio Conclusivo**

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.l.

Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</li><li>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</li><li>3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</li></ol>
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



## Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.l.

Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

<b>Relazione di riferimento</b>	di	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	di e	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
<b>Uffici presso i quali sono depositati documenti</b>	di	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <a href="http://www.aia.minambiente.it">http://www.aia.minambiente.it</a> , al fine della consultazione del pubblico.



**Parere Istruttorio Conclusivo**

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.l.  
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
---	--

## 2. INTRODUZIONE

Il Gestore, in data 25/06/2018, acquisita con prot. DVA - 0014939 del 27/06/2018, ha presentato istanza per modifica non sostanziale dell'AIA n. 177/2015 relativamente alla "Costruzione di un nuovo bacino di diversione".

### 2.1. Atti presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.M. n. 177 del 07/08/2015 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.190 del 18/08/2015) e ss.mm.ii;
visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;



**Parere Istruttorio Conclusivo**

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.l.

Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot.CIPPC-00-2012-000258 del 23/04/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Solvay Chimica Italia S.p.A., sito di Rosignano Marittimo (LI), al Gruppo Istruttore così costituito: – Dott. Chim. Marco Mazzoni – Referente G.I. – Dott. Chim. Paolo Ceci – Dott. Ing. Claudio Franco Rapicetta – Dott. Ing. Rocco Simone;
preso atto	che con nota N. Prot. CIPPC-00_2015-0001637 del 07/09/2015 l'Ing. Rocco Simone ha comunicato le dimissioni quale componente della Commissione AIA-IPPC;
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14/05/2007, i seguenti esperti regionali e comunali: – Dott. Ing. Francesca Poggiali – Regione Toscana e Provincia di Livorno – Dott. Ing. Vittoriano Di Tommaso – Comune di Rosignano Marittimo;
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC è stato designato, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, il funzionario e collaboratore dell'ISPRA Dott. Bruno Panico.

**2.2. Atti normativi**

Visto	il D.Lgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
visto	Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F</i> ”;
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none"><li>• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li></ul>



**Parere Istruttorio Conclusivo**

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.l.

Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

	<ul style="list-style-type: none"><li>• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,</li><li>• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li><li>• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;</li></ul>
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”</i> ;
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i> ;
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i> ;
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i>



## Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.l.

Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

	<p><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale "l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <p><i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i></p> <p><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale "Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <p><i>a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i></p> <p><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i></p> <p><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i></p> <p><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute</i></p>



## Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.l.

Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

	<p><i>umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></p> <p><i>e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;</i></p>
vista	<p><i>la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5” con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere “... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;</i></p>
visto	<p><i>la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato”;</i></p>
visto	<p><i>la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011, “Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti”;</i></p>
visto	<p><i>le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005,</i></li><li><i>• il decreto ministeriale 1 Ottobre 2008 “Emanazione di linee guida per</i></li></ul>



## Commissione Istruttoria AIA-IPPC

### Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.l.  
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

	<i>l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</i> , pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale;
visto	l'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che <i>"le procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento"</i> .

### 2.3. Atti e attività istruttorie

Esaminata	l'istanza presentata dal Gestore in data 25/06/2018, acquisita con prot. DVA-0014939 del 27/06/2018, di modifica non sostanziale dell'AIA n. 177/2015 relativamente alla "Costruzione di un nuovo bacino di diversione";
vista	la lettera di avvio del procedimento inviata dal MATTM, prot. DVA- 0016499 del 17/07/2018;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
considerati	i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA acquisita agli atti istruttori con Prot. CIPPC n° 930 del 31/07/2018.
vista	la nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 31/07/2018 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente Prot. CIPPC n° 976 del 4/09/2018 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione.

**3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE**

<b>Ragione sociale:</b>	SOLVAY Chimica Italia S.p.A. INOVYN Produzione Italia S.p.A.
<b>Sede legale:</b>	Via Piave, 6 – 57013 Rosignano Marittimo (LI)
<b>Sede operativa:</b>	Via Piave, 6 – 57013 Rosignano Marittimo (LI)
<b>Tipo di impianto:</b>	Esistente
<b>Tipo di procedura</b>	Modifica sostanziale di AIA
<b>Codice e attività IPPC:</b>	Unità Produttiva Clorometani – produzione di idrocarburi alogenati: 4.1.f) – produzione di acidi (acido cloridrico): 4.2.b) Unità Produttiva Elettrolisi – produzione di gas (cloro, idrogeno): 4.2.a) – produzione di acidi (acido cloridrico): 4.2.b) – produzione di basi (idrossido di sodio): 4.2.c) – produzione di ipoclorito di sodio: 4.2. d) Unità Produttiva Perossidati – produzione di idrocarburi ossigenati (perossido di idrogeno): 4.1.b) – produzione di sali (carbonato di sodio perossidato): 4.2.d) Unità Produttiva Sodiera – produzione di carbonato di sodio:4.2.d) – produzione di bicarbonato di sodio:4.2.d) – produzione di cloruro di calcio: 4.2.d) Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50 MW e < 300 MW: 1.1
<b>Classificazione NACE:</b>	Fabbricazione di prodotti chimici: cod. 20 Fabbricazione di prodotti chimici di base inorganici: cod. 20.13 Fabbricazione di prodotti chimici di base organici: cod. 20.14 Processi di combustione in industria: cod. 35.30
<b>Classificazione NOSE-P:</b>	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici: cod. 105.09 Processi di combustione > 50MW e < 300MW: cod. 101.02
<b>Numero addetti:</b>	587 (personale Solvay Rosignano a fine anno 2011)
<b>Gestore:</b>	Solvay Chimica Italia S.p.A tel. 0586/721111 e-mail: <a href="mailto:solvay.rosignano@pec.it">solvay.rosignano@pec.it</a>
<b>Referente IPPC:</b>	Dott. Francesco Posar tel 0586/721184 e-mail: <a href="mailto:francesco.posar@solvay.com">francesco.posar@solvay.com</a>
<b>Legale rappresentante</b>	Ing. Pier Luigi Deli Via Piave n. 6 – Rosignano Marittimo tel 0586/721111
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante:</b>	Si
<b>Sistema di gestione ambientale:</b>	ISO14001, ISO 9001



## 4. ISTANZA DI MODIFICA

### 4.1. Premessa

Il Gestore, con istanza presentata in data 25/06/2018, acquisita con prot. DVA-0014939 del 27/06/2018, ha richiesto la modifica sostanziale dell'AIA n. 177/2018 relativamente alla "Costruzione di un nuovo bacino di diversione".

### 4.2. Assetto attuale

L'Unità Produttiva Sodiera, per la produzione di carbonato di sodio, utilizza l'ammoniaca come carrier di processo. L'ammoniaca viene assorbita dalla salamoia satura in ingresso al processo nella sezione di assorbimento. Nel settore di distillazione invece si ha il recupero dell'ammoniaca presente nelle acque madri provenienti dal settore filtrazione.

Per il recupero dell'ammoniaca libera solubilizzata nelle acque madri è sufficiente un riscaldamento tramite adduzione di vapore; invece l'ammoniaca legata, sotto forma di cloruro di ammonio, viene prima trattata con idrossido di calcio per trasformarla in ammoniaca libera ( $\text{NH}_4\text{OH}$ ) e poi recuperata attraverso strippaggio con vapore.

Le acque madri ottenute dopo la filtrazione del bicarbonato greggio contengono l'ammoniaca del processo sotto forma di  $\text{NH}_4\text{OH}$ ,  $\text{NH}_4\text{HCO}_3$ ,  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  e  $\text{NH}_4\text{Cl}$ . Altri liquidi derivanti dalla fabbricazione nei settori assorbimento, colonne, filtri a banda, seccatoi, ecc. contengono ammoniaca. Quest'ultima viene recuperata e riciclata nel processo (ciclo del  $\text{NH}_3$ ).

La distillazione si effettua in 2 tappe principali.

#### **1° tappa – riscaldamento**

Al fine di massimizzare i rendimenti dell'impianto, il liquido filtrato viene riscaldato (RHCD) tramite scambiatori di calore e strippato con vapore vivo (RHSB). Ciò consente la decomposizione termica dei composti misti  $\text{NH}_4\text{HCO}_3$  e  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  e del  $\text{NH}_4\text{OH}$  in  $\text{NH}_3$  e  $\text{CO}_2$ .

#### **2° tappa – reazione con latte di calce**

In un secondo tempo il liquido, contenente  $\text{NH}_4\text{Cl}$ , in uscita dalla prima tappa viene messo in contatto con latte di calce  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  nel PLM con produzione di  $\text{NH}_4\text{OH}$ , che viene successivamente strippato con vapore vivo nel DS.

Salvo la piccola frazione di ammoniaca che, per motivi termodinamici, non è possibile recuperare dal liquido finale, il gas in uscita dall'insieme di distillazione RHSB/PLM/DS contiene tutta l'ammoniaca introdotta con il liquido; questo gas viene dunque raffreddato da  $70^\circ\text{C}$  a  $50^\circ\text{C}$  e riciclato al settore assorbimento per ricominciare il ciclo.

Nell'obiettivo di massimizzare i rendimenti termici, esistono diverse linee di distillazione, di cui una lavora a vuoto spinto ( $-650$  mbar) mentre le altre lavorano a vuoto normale ( $-500$  mbar).



Gli effluenti liquidi trattati (liquido DS) in uscita dal settore di distillazione, costituiti da una soluzione acquosa di cloruro di calcio, cloruro di sodio ed altri sali, convergono nella cunetta DS, posta all'interno del Fosso Bianco, per poi unirsi agli altri flussi di scarico.

Nelle occorrenze di un eventuale malfunzionamento nel settore distillazione, tale effluente liquido è intercettato tramite una serie di serrande prima della confluenza nel Fosso Bianco ed inviato attraverso pompe di sollevamento verticali in un bacino di diversione, per impedirne lo scarico verso il corpo ricettore. Qui il liquido staziona fino al ripristino delle condizioni di normale esercizio ed è successivamente recuperato in maniera controllata nel processo verso il settore distillazione.

Il bacino di diversione è utilizzato, dunque, come presidio di emergenza nei casi in cui un effluente non sia compatibile con lo scarico, generalmente per presenza di ammoniaca, alcalinità o temperatura e costituisce parte integrante del sistema di collettamento degli scarichi dell'Unità Produttiva Sodiera.

Una volta che il settore di distillazione sia tornato in condizioni di marcia normale, il contenuto del bacino di diversione viene ricircolato al settore distillazione per il recupero dell'ammoniaca e gli effluenti della distillazione vengono inviati nuovamente verso la cunetta DS e successivamente allo scarico.

Il bacino esistente è ricavato da uno scavo, ricoperto di PVC per l'impermeabilizzazione, avente le seguenti caratteristiche:

- il fondo è a quota -2,5 m rispetto alla quota di terra dell'impianto;
- le pareti di contenimento, inclinate, sono alte 4,5 m;
- il piano di calpestio è a quota +2 m rispetto alla quota di terra dell'impianto;
- la superficie massima è 4.400 m<sup>2</sup>;
- il volume nominale è di circa 11.000 m<sup>3</sup>.

#### **4.3. Richiesta di modifica**

Il Gestore intende realizzare un nuovo bacino di diversione da 10.000 m<sup>3</sup>, diviso in due settori di uguale capacità, da affiancare all'esistente, collegato al settore distillazione dell'Unità Produttiva Sodiera, al fine di garantire una migliore gestione degli effluenti provenienti dal settore distillazione, in caso di disservizio di quest'ultimo (soprattutto in caso di gestione delle emergenze per completa assenza di vapore) e permettere una migliore metodologia delle operazioni di manutenzione di ciascun bacino.

Il nuovo bacino avrà le seguenti caratteristiche:

- il fondo a quota -2 m da terra;
- le pareti di contenimento alte 4 m e quindi il pelo libero dei due bacini alla stessa quota (2 m fuori terra);
- la superficie di circa 2.800 m<sup>2</sup> con un perimetro di circa 218 metri lineari;
- il volume nominale sarà di 10.000 m<sup>3</sup>;
- le pareti laterali ed il setto centrale in calcestruzzo armato vibrato prefabbricato;
- il fondo della vasca da realizzare in calcestruzzo armato gettato in opera con un liner in polietilene.





Tra i due bacini (quello esistente e il nuovo) sarà realizzato un canale di comunicazione che potrà essere sezionato con un'opportuna serranda e che permetterà di poter gestire sia contemporaneamente che separatamente i due volumi di emergenza. La presenza del canale di comunicazione, difatti, permetterà di poter utilizzare i due bacini anche in serie.

La costruzione del nuovo bacino garantirà un maggior volume disponibile, che consentirà agli operatori in turno una migliore gestione dei processi produttivi in condizioni di emergenza.

La gestione operativa per il conferimento del flusso al nuovo bacino seguirà le medesime procedure già in atto sul bacino esistente.

Il progetto prevede:

- la realizzazione del nuovo bacino con le caratteristiche citate;
- una nuova tubazione di adduzione del liquido di distillazione al nuovo bacino attraverso le pompe verticali di sollevamento esistenti;
- la realizzazione delle barriere idriche con acqua di mare ad alta pressione per eventuale abbattimento delle tracce di vapori ammoniacali;
- le tubazioni per il recupero dei liquidi stoccati nel bacino verso il processo di distillazione;
- la nebulizzazione di acqua di mare sull'uscita del liquido DS in ingresso al bacino nell'ottica di abbattere eventuali tracce di vapori ammoniacali nella prima fase di scarico in cui le temperature sono maggiori.

Il Gestore evidenzia che:

- a) i lavori per la realizzazione del nuovo bacino non interferiranno con le operazioni di Messa in Sicurezza Operativa e Bonifica delle acque sotterranee in atto presso il sito di stabilimento, in quanto:
  - l'area in oggetto pur essendo ubicata all'interno dell'area Sodiera, nella cosiddetta Unità Idrogeologica Funzionale 1 (UIF1 – SISBON LI068a) del sito, sottoposta a procedura di Bonifica, non presenta superamenti delle CSR sanitarie per le matrici ambientali “suolo e sottosuolo” e “acque sotterranee”;
  - le opere in progetto prevedono la realizzazione di scavi di fondazione che saranno spinti sino ad una profondità massima di 2,60 metri da p.c.;
  - il valore di soggiacenza della falda acquifera nell'area, ricavato dalle misure piezometriche condotte in sito, è pari a circa 3,0 metri da p.c.;
  - i lavori in oggetto non potranno determinare variazioni del deflusso naturale delle acque sotterranee in quanto non raggiungono il livello di falda;
  - i pozzi barriera attivi sono ubicati ad una distanza minima di 60 metri dalle opere in progetto.
- b) nell'area in oggetto non sono stati rilevati superamenti delle CSC a carico della matrice terreni, pertanto l'escavazione del terreno non modifica il quadro di esposizione dei lavoratori per l'area in questione;
- c) gli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi per il procedimento tecnico amministrativo della bonifica e messa in sicurezza del Parco Industriale sono stati informati del progetto in corso;



**Parere Istruttorio Conclusivo**

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.l.

Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

---

- d) la documentazione rispondente ai sensi dell'art. 13 della L. R. n. 25/1998 (agg. 03/03/2016) è stata depositata presso il SUAP del Comune di Rosignano Marittimo per l'adempimento della pratica edilizia.

#### **4.4. Effetti ambientali**

Dall'analisi della situazione esistente e degli interventi che intende apportare ai propri impianti, il Gestore dichiara che la modifica da attuarsi:

- non comporterà un aumento della Capacità Produttiva autorizzata per l'impianto;
- non produrrà effetti negativi e significativi per gli esseri umani e per l'ambiente in quanto:
  - consentirà una migliore gestione degli effluenti provenienti dal settore distillazione in caso di disservizio di quest'ultimo. La possibilità di utilizzare i due bacini in serie garantirà la disponibilità di un volume maggiore e consentirà tempi più cautelativi per la risoluzione di eventuali anomalie;
  - permetterà di mantenere sempre attivo un presidio ambientale anche in caso di manutenzione. La possibilità di utilizzare i due bacini in parallelo consentirà di mantenerne sempre un bacino operativo durante le fasi di manutenzione dell'altro bacino;
  - saranno adottate le medesime procedure di controllo già operative sul bacino esistente;
  - il controllo in linea dei parametri e le relative procedure di deviazione dei reflui ai bacini di diversione e successivo ricircolo alla distillazione, fornirà maggiori garanzie di rispetto delle prescrizioni AIA sugli scarichi idrici, anche nei casi di malfunzionamento al settore distillazione;
  - non comporterà variazioni delle emissioni in acqua;
  - non comporterà variazioni delle emissioni in atmosfera. La presenza delle barriere idriche con acqua di mare ad alta pressione, consentirà di abbattere eventuali tracce di ammoniaca presenti come emissione diffusa nel vapor d'acqua, confinando le stesse all'interno del bacino;
  - non genererà produzione di rifiuti;
  - non genererà emissioni acustiche;
  - non comporterà effetti sulla matrice suolo e sottosuolo;
  - non interferirà con le operazioni di Messa in Sicurezza Operativa e Bonifica delle acque sotterranee in atto presso il sito di stabilimento.

#### **4.5. Cronoprogramma**

Il Gestore prevede di completare i lavori di realizzazione del nuovo bacino di diversione entro la fine del 2019.

### **5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

Il Gruppo Istruttore, sulla base delle dichiarazioni rese dal Gestore, delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse nella Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA acquisita agli atti istruttori con Prot. CIPPC n° 930 del 31/07/2018 ritiene che la proposta di modifica richiesta sia non sostanziale, tecnicamente motivata e accoglibile alle seguenti condizioni:



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

**Parere Istruttorio Conclusivo**

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.r.l.  
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

---

- 1) il Gestore dovrà trasmettere alla A.C., al termine dei lavori di scavo per la costruzione del nuovo bacino di diversione, una comunicazione con la quale indicare la quantità prodotta di terre di scavo e le modalità di gestione/uso;
- 2) i reflui provenienti dal settore distillazione ed inviati nel nuovo bacino di diversione non dovranno essere scaricati, in ogni caso, nel Fosso Bianco ma riciccolati al medesimo settore;
- 3) il Gestore dovrà presentare all'A.C., entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, uno studio relativo alle soluzioni tecniche da adottare per limitare l'evaporazione e l'allontanamento dei vapori ammoniacali dai bacini di diversione, allo scopo di evitare in ogni caso rilasci nel Fosso Bianco. Tale studio dovrà dimostrare anche attraverso il confronto con altre tecnologie che le "lamine d'acqua" rappresentano il meccanismo più efficace per l'abbattimento dei vapori ammoniacali.

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N.177 del 07/08/2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.190 del 18/08/2015) e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

## **6. TARIFFA ISTRUTTORIA**

Il Gestore, ai sensi del decreto 6 marzo 2017 n. 58 relativo alle tariffe da applicare alle istruttorie delle AIA, ha versato la somma di € 4.050, ritenuta congrua.

